

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TIBALDI e GATTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1960

Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. — I tempi sono maturi per una riforma del servizio farmaceutico, da intendersi, con i mutati tempi e in ordine allo spirito ed alla lettera della nostra Carta Costituzionale, inscindibilmente servizio pubblico e servizio sociale. Trattasi in particolare di meglio distribuire le farmacie nei nuclei abitati, di andare incontro alle aspirazioni dei farmacisti non proprietari, di combattere speculazioni, talora indegne, nella cessione di farmacie cosiddette redditizie che spesso hanno locupletato i titolari a danno dei tanti disoccupati che registra la categoria.

Trattasi anche di far rispettare, in pieno, e la lettera e lo spirito dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, che trova mille ostacoli nella sua applicazione.

L'iniziativa del Ministro della sanità col disegno di legge che modifica le attuali disposizioni prescrivendo l'istituzione di una farmacia per tremila abitanti, si dimostra semplicistica e, a guardar bene, potrebbe presentare alcuni inconvenienti nei riguardi dell'accentramento più o meno larvato dello esercizio della farmacia, anche « media »,

nelle mani di pochi capitalisti produttori di medicinali.

Con la nostra proposta crediamo di esserci attenuti al giusto mezzo (una farmacia per ogni 4000 abitanti) onde provvedere agli interessi dei consumatori e anche per garantire una vita economica possibile alle farmacie di nuova istituzione.

Si reputa qui superfluo, a scopo di brevità operante, illustrare i singoli articoli: basta mettere in evidenza che con gli articoli 1 e 2 si renderà agevole l'aumento delle farmacie disancorando il computo ufficiale dai risultati dell'ultimo censimento. Ancora sarà al tempo stesso assicurato l'aggiornamento periodico delle piante organiche delle farmacie stesse. Con l'articolo 3 si faciliterà da parte dei prefetti l'autorizzazione ai comuni di aprire farmacie e si accelererà il procedimento per l'assegnazione delle farmacie in genere. Con l'articolo 4 si provvederà alla delimitazione delle farmacie di fatto rurali e si farà luogo a una « cassa nazionale di conguaglio » per ristabilire equitativamente nella veramente benemerita categoria dei farmacisti, la quale presenta di fronte ad al-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cuni troppo locupletati, molti che non raggiungono un limite di sicurezza economica, un equilibrio per il quale il nuovo assetto in merito sarà in effetti ossequiente alla nostra Costituzione. Con l'articolo 5 si verrà ad ovviare agli inconvenienti che di fatto presenta il movimento della titolarità delle farma-

cie; inoltre in pratica si favorirà il trapasso della titolarità di farmacie urbane ai farmacisti rurali, per i quali la residenza in zone rurali costituirebbe titolo di merito, e inoltre ancora verrebbe consentito ai farmacisti anziani di ritirarsi, per una giusta quiescenza, dalla professione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il numero « cinquemila » di cui ai commi 2° e 5° è sostituito da quello « quattromilacinquecento ». Al 3° comma, dopo la parola « metri » aggiungere le seguenti: « per via pubblica ».

Art. 2.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni biennio il Prefetto è tenuto ad aggiornare la pianta organica delle farmacie secondo i più recenti dati sulla popolazione residente, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, sentite le amministrazioni dei comuni interessati la G.P.A. ed il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 3.

Ogni qualvolta si renda vacante una sede di farmacia o se ne debba costituire una nuova, anche in sede di revisione della Pianta organica, il Prefetto deve darne notizia al sindaco del Comune interessato entro 20 giorni dalla vacanza, perchè — nel termine di 30 giorni dalla notifica data al sindaco — il Consiglio comunale possa deliberare nei modi di legge in merito alla assunzione o meno della farmacia.

In mancanza di delibera di assunzione da parte del Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Prefetto indirà il conferimento mediante concorso per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie dovrà adottare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro della sanità

su conforme parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.

Art. 4.

Tutte le farmacie, escluse quelle rurali, corrisponderanno all'Erario un contributo annuo, graduato secondo l'imponibile di ricchezza mobile dell'anno cui si riferisce e in misura non inferiore al 5 per cento al fine di far fronte alla spesa per l'indennità di assistenza farmaceutica che il Ministero della sanità dovrà corrispondere al Comune o al Consorzio di Comuni che assumono farmacie rurali in gestione diretta o ai Farmacisti titolari di farmacie rurali con popolazione fino a 4000 abitanti.

La misura di tale indennità non dovrà essere inferiore alle lire 500.000 per i Comuni con popolazione non superiore ai 2000 abitanti.

La misura dei contributi sarà fissata anno per anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del tesoro, in base al fabbisogno accertato per la corresponsione delle indennità rese necessarie dal servizio di assistenza farmaceutica nelle zone rurali.

Art. 5.

La proprietà di una farmacia può essere trasferita in favore di un farmacista avente i requisiti di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie o in favore di un Comune, non prima però che siano decorsi 5 anni dall'autorizzazione prefettizia allo esercizio che si vuole trasferire.

Può essere trasferita anche prima del termine predetto per successione legittima o testamentaria anche a favore di un Comune.

Nei casi previsti dal 1° comma, il cedente dovrà corrispondere all'Erario un contributo pari ad un'annualità e mezzo dell'imponibile accertato di ricchezza mobile, contributo da destinarsi alla corresponsione delle indennità rese necessarie dal servizio di assistenza farmaceutica nelle zone rurali.